

STATUTO

Premessa

Nella società odierna, pur in presenza di servizi resi dalla società civile, che hanno nella Regione Lombardia significative punte di eccellenza, restano alcune zone d'ombra, in cui la Diocesi di Bergamo attraverso l'impegno di alcune sue realtà, tra le quali, in particolare, la Fondazione Angelo Custode Onlus con le sue tre principali Unità d'Offerta (Istituto di Riabilitazione Angelo Custode; Scala di Giacobbe; Rete dei Consultori familiari), ha esteso il proprio campo d'intervento, ponendo al centro di attività di assistenza, cura, riabilitazione e formazione, i soggetti che si trovano in maggiore stato di bisogno, anche con soluzioni innovative e sperimentali, con particolare riferimento alla disabilità.

Si pensi all'approccio sanitario educativo e sociale rivolto ai minori con disabilità, con interventi sanitari- riabilitativi, alla base dell'Istituto Angelo Custode di Predore, in intesa con le famiglie chiamate a condividere il progetto educativo individuale per il figlio. Ancora, alle plurime iniziative del Centro Polifunzionale Scala di Giacobbe. La Diocesi ha, infatti, promosso un protocollo d'intenti con la Provincia di Bergamo, il Comune di Bergamo e l'Azienda Territoriale Sanitaria di Bergamo per la realizzazione di una realtà socio-sanitaria e socio-assistenziale composta da tre strutture: il Centro Koinonia (abbr. CDD), unità che presta particolare attenzione alla sindrome autistica e ai disturbi comportamentali gravi; la Residenza Sanitaria Disabili denominata Michael (abbr. RSD), che opera come struttura di accoglienza dei disabili che versano in condizioni di emergenza familiare e come struttura di residenzialità temporanea o prolungata; Casa Famiglia Betania, una casa famiglia per persone disabili prive di sostegno familiare, Piscina Siloe, piscina strutturata per la riabilitazione in acqua ei soggetti affetti da fragilità fisica e/o psichica.

Oltre a tali peculiari attività, la Diocesi di Bergamo in collaborazione e con il sostegno della Fondazione di Culto e Religione Opera Diocesana Patronato S. Vincenzo, in Bergamo, ha voluto e sostenuto la nascita di realtà di grande impegno nel settore dell'assistenza della famiglia. Si ricordi il Consultorio familiare "Costante Scarpellini" di Bergamo, accreditato, che svolge attività di consulenza e di assistenza, che rappresenta solamente uno dei vari sei consultori diffusi in tutta la Provincia di Bergamo.

Infine, l'attenzione della Chiesa locale, specie in varie Parrocchie del territorio, si è rivolta all'assistenza agli anziani, specialmente se non autosufficienti, effetti da demenza senile, portatori di gravi cerebrolesi; ai malati di sindrome da immunodeficienza acquisita ("aids"), terminali, ecc., con iniziative anticipatrici, espressione di bisogni sociali sempre più diffusi.

Nel 2007, anche alla luce del nuovo assetto organizzativo, al fine di meglio perseguire e coordinare le attività e finalità dei predetti Enti e di altri Enti ecclesiastici in generale, promuovendo una concezione di servizio "a rete", che valorizza il principio di sussidiarietà orizzontale e coordina le risposte istituzionalizzate dei settori del pubblico e del privato, è nata la volontà di costruire, nella continuità con le attività e realtà del passato sopra citate, una Fondazione per l'impegno nella promozione della vita umana e della famiglia, con amore e simpatia per ogni uomo e donna della società contemporanea.

Su indicazione e richiesta degli stessi Enti sopra citati e secondo il desiderio del Vescovo di Bergamo, essa vuole rappresentare un punto di riferimento unitario, in cui far convergere e meglio elaborare modelli essenziali adeguati ai tempi ed alla gravità delle persone assistite, sia sotto il profilo sanitario e assistenziale, dalla formazione ed educazione, sia propriamente etico. La "Fondazione Angelo Custode Onlus" costituisce in tal modo una realtà privilegiata nella Diocesi di Bergamo, in promozione alla

vita e di servizio agli ultimi, in particolare, nel campo della disabilità, in piena sintonia con le autorevoli indicazioni e le direttive che la Chiesa italiana e bergamasca riservano alla pastorale sanitaria e della famiglia, alle quali conforma le proprie attività.

A partire dal 2018, presso il Centro polifunzionale Scala di Giacobbe, la Fondazione, riprendendo lo spirito originario dell'opera realizzata a Predore, ha avviato un nuovo progetto rivolto ai minori con grave disabilità, anche in situazione di fine vita ed alle loro famiglie. Nasce così il progetto di Casa Amoris Laetitia, pensato in termini integrati con una Struttura Poliambulatoriale ad indirizzo pediatrico, con l'esperienza dell'assistenza a domicilio dei minori e dei progetti di diurnato e riabilitazione, valorizzando i servizi che la Fondazione offre, con particolare riferimento alla piscina terapeutica ed alla rete dei sei Consultori Familiari.

Per dare completamento e sviluppo al progetto avviato attorno all'esperienza di Casa Amoris Laetitia, la Fondazione Angelo Custode Onlus intende realizzare nuovi spazi recuperando un edificio industriale dismesso presente all'interno dell'area del Centro polifunzionale Scala di Giacobbe.

La condivisione di tale progetto ha portato il consiglio di amministrazione della Fondazione Marina Lerma ad assumere la decisione di far confluire il proprio patrimonio nella Fondazione Angelo Custode Onlus, attraverso lo strumento della fusione per incorporazione.

In assoluta sintonia con la mission di quest'ultima, la Fondazione Marina Lerma, ente senza scopo di lucro costituito nel dicembre del 2005 dai coniugi Signor Gregorio Lerma e Signora Mariateresa Morini, si è da sempre contraddistinta, per volontà dei soci fondatori e per conservare la memoria della loro figlia Marina Lerma, nell'azione di sostegno, attraverso l'erogazione di contributi economico-finanziari, a tutte quelle attività non profit che hanno come scopo principale il supporto alle persone disabili, in particolare, ma non esclusivamente, ai giovani e a quelle iniziative volte al recupero sociale, con particolare riguardo al territorio bergamasco.

Invero, i settori più rilevanti verso i quali la Fondazione Marina Lerma ha indirizzato le proprie risorse, sono stati quelli del sostegno socio-sanitario, educazione, istruzione, formazione, assistenza alle categorie socialmente deboli, in particolare, con disabilità. In considerazione della sua storia e delle finalità della sua costituzione, il nuovo progetto della Fondazione Angelo Onlus, che prevede la realizzazione di spazi adeguati per dare continuità e sviluppo all'attività avviata nell'ultimo biennio relativa alla disabilità e fragilità dei minori, rappresenta il senso di piena continuità dell'azione e della mission della Fondazione Marina Lerma. Il nuovo edificio permetterà infatti di ospitare l'intera filiera dei servizi di residenzialità, diurnato, domicilio, ambulatorio, riabilitazione. Inoltre, la presenza dei consultori, in particolare del consultorio adolescenti, rappresenta un valore aggiunto per le possibili interazioni tra servizi rivolti alle famiglie ed ai minori. Si creeranno così le condizioni più opportune per offrire servizi integrati nella logica innovativa e flessibile che la dimensione del minore richiede. L'obiettivo è quello di costruire un percorso innovativo e di avanguardia che renda evidente e prenda in considerazione la specificità del minore con fragilità, tenendo conto del suo contesto familiare che ha pure necessità di essere accolto ed accompagnato nello svolgimento della funzione genitoriale. La realizzazione di spazi per la formazione permetterà di sviluppare percorsi di accompagnamento rivolti sia agli operatori sia ai familiari di minori con disabilità e fragilità.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Marina Lerma ha quindi ritenuto che il progetto proposto dalla Fondazione Angelo Custode Onlus potesse realizzare nella maniera più piena e duratura nel tempo le finalità che i coniugi Lerma intendevano perseguire con il loro generoso gesto teso ad onorare la memoria della figlia Marina,

scomparsa in giovane età a seguito di una malattia incurabile.

Il nuovo edificio che verrà realizzato sarà intitolato a Marina Lerma proprio per conservare ed onorare la memoria dei nobili intenti che hanno indotto i coniugi Lerma a costituire una Fondazione che potesse accompagnare il percorso dei minori con disabilità e fragilità e delle loro famiglie.

Al fine di conservare la memoria dell'attività svolta dalla Fondazione Lerma dalla sua costituzione, l'archivio della stessa verrà conferito e custodito nell'archivio della Fondazione angelo Custode Onlus.

Articolo 1

E' costituita, ai sensi del d.lgs. 117/2017, la Fondazione denominata

"Fondazione Angelo Custode

Ente del Terzo Settore"

in breve nominabile anche come

"Fondazione Angelo Custode - ETS"

La Fondazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione Ente del Terzo Settore o, in breve, ETS. In particolare, in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La fondazione ha sede legale nel comune di Bergamo, in piazza Duomo, 5.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il consiglio di amministrazione, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito del Comune di Bergamo ed istituire sezioni staccate in altri Centri della Regione Lombardia.

Inoltre, potrà costituire delegazioni ed uffici sia in altre Regioni d'Italia, sia all'estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, promuovendo il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nel territorio di propria operatività.

Il tutto, altresì, secondo i principi d'ispirazione cristiano cattolica, a sostegno delle iniziative che la Diocesi di Bergamo propone attraverso i suoi organismi pastorali, in particolare la Caritas.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Per la realizzazione delle proprie finalità la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere, realizzare e gestire strutture sanitarie e socio-sanitarie con attenzione particolare, benché non esclusiva, alle persone ed alle famiglie disagiate e svantaggiate (attività riconducibile alle lettere b) e c) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017);
- realizzare e gestire strutture di accoglienza, sia stabili sia temporanee, di

persone e/o famiglie senza dimora o che versano in situazioni di particolare disagio sociale, morale, fisico od economico (attività riconducibile alla lettera q) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017);

- promuovere, sia direttamente che indirettamente, azione di prevenzione e tendente a rimuovere le cause della emarginazione sociale (attività riconducibile alla lettera a) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017);
- creare e gestire Centri Famiglia con attività consultoriali, al fine di sostenere famiglie bisognose (attività riconducibile alla lettera a) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017);
- realizzare e gestire case di riposo per anziani (attività riconducibile alla lettera b) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017);
- mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare iniziative coordinate a favore delle persone in situazione di difficoltà (attività riconducibile alla lettera a) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017);
- sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali dei disagiati (attività riconducibile alla lettera a) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017);
- sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale dei disagiati, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni (attività riconducibile alla lettera i) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017);
- svolgere attività di beneficenza e di solidarietà verso i più bisognosi (attività riconducibile alla lettera u) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017);
- svolgere o promuovere attività di formazione e di studio delle problematiche e delle realtà relative al mondo della disabilità e del disagio (attività riconducibile alla lettera d) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017);
- svolgere, sia direttamente sia indirettamente, assistenza domiciliare ad anziani (attività riconducibile alla lettera c) dell'art.5 del d.lgs. 117/2017);
- promuovere il volontariato e sviluppare ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini;
- svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti Non Profit che abbiano i medesimi fini istituzionali.

Inoltre, la Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione; l'ente in particolare potrà:

- a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- e) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno,

concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti ed il pubblico;

g) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge (ed in particolare dell'art. 7 del d.lgs. 117/2017).

La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca, ecc.), Organismi, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

Articolo 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo.

Il patrimonio stesso potrà inoltre essere incrementato oltre che dai soci costituenti, anche da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale ed anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione del consiglio;

b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale; i contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

c) i contributi dei Fondatori non versati in sede di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali nonché quegli ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condivisione degli scopi della Fondazione;

d) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;

e) gli eventuali proventi delle attività gestionali previste dallo statuto (anche derivanti dalle cc.dd. attività diverse ex art. 6 D. Lgs.117/2017);

f) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione provvederà ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di ammi-

nistrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

L'ente può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, nel rispetto dell'art. 17 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 4

Alla Fondazione possono partecipare Soci distinti in:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori;
- Soci Benemeriti.

Sono Soci Fondatori i sottoscrittori dall'atto costitutivo.

Sono Soci Ordinari coloro che, condividendo gli scopi della Fondazione ed impegnandosi a versare la somma determinata dal consiglio di amministrazione, presentano domanda scritta di ammissione direttamente al consiglio di amministrazione, il quale ne delibera l'accettazione od il rigetto.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, che si impegnano a sostenere l'attività della Fondazione con contributi anche periodici.

Sono Soci Benemeriti le persone fisiche o giuridiche che, a giudizio del consiglio di amministrazione, contribuiscono in modo rilevante a favore della Fondazione con elargizioni, donazioni, in denaro od in natura, di particolare rilevanza e valore, anche di natura diversa (culturale, scientifica, religiosa, etica, ecc.) o con l'attività prestata.

In tutti i casi suddetti, l'attribuzione della qualifica è di competenza del consiglio di amministrazione, sentiti i pareri dell'Ordinario diocesano e del Presidente della Caritas diocesana.

Articolo 5

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vice-Presidente;
- d) il Direttore generale;
- e) l'Organo di controllo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Comitato d'indirizzo pastorale - scientifico.

Articolo 6

Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Ordinario della Diocesi di Bergamo, scelti fra coloro che si siano distinti per rettitudine, coerenza ed impegno nel conseguimento delle finalità e degli scopi statuari della Fondazione.

Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico nella persona del Presidente della Caritas diocesana o di un presbitero da lui a ciò delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità della Fondazione ed al miglior inserimento nelle attività pastorali promosse dalla Diocesi.

Articolo 7

I consiglieri durano in carica per 3 (tre) anni e possono essere riconfermati senza limitazioni.

Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un consigliere, competente alla sua sostituzione è colui il quale lo ha nominato secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 6; i consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga invece a mancare la maggioranza dei consiglieri si intende scaduto l'intero consiglio di amministrazione.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del consiglio decade dalla carica. La decadenza viene dichiarata con delibera del consiglio stesso.

Articolo 8

Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma bimestralmente ed ogni volta il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente, munito di delega rilasciata dal presidente, ritenga opportuno convocarlo ovvero quando ne venga fatta richiesta dal 30% (trenta per cento) dei consiglieri in carica pro-tempore.

Il consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o in luogo diverso purché nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Il consiglio è presieduto dal presidente o in sua mancanza dal vice presidente. Della convocazione del consiglio è data notizia ai consiglieri, con le formalità di legge, almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei quali fax, e-mail, etc..

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso deve contestualmente indicare anche il giorno e l'ora di una eventuale seconda convocazione.

Per la validità delle riunioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica pro-tempore.

Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione sono approvate con voto della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità vale il voto preferenziale del presidente.

Articolo 9

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statuari.

In particolare spetta al consiglio:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) procedere alla nomina del Direttore generale della Fondazione;
- c) conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ai singoli componenti il consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- d) deliberare eventuali modifiche dello statuto, su proposta del presidente;
- e) provvedere all'approvazione di regolamenti interni, uno per ogni tipo di attività svolta dalla Fondazione.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

Delle deliberazioni assunte dal consiglio viene redatto apposito verbale dal Direttore generale, il quale provvede alla tenuta del libro verbali. A cura del Direttore generale copia integrale degli stessi dovrà essere trasmessa tempestivamente all'Ordinario diocesano ed al Presidente della Caritas diocesana.

Art. 9 - bis

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 117/2017.

Entro il primo bimestre dell'anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio dell'esercizio trascorso. Copia del bilancio approvato, insieme al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato ed alla relazione del collegio dei revisori dovrà essere depositata nei modi di legge e dovrà esserne fatta pervenire copia all'Ordinario della Diocesi di

Bergamo ed al Presidente della Caritas diocesana.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

Viene fatto espresso rinvio all'art. 13 del d.lgs. 117/2017; al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare gli adempimenti pubblicitari contenuti nell'articolo 14 stesso.

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del d.lgs. 117/2017.

Articolo 10

Per il raggiungimento degli scopi statuari il consiglio di amministrazione potrà nominare, per singoli interventi o per aree di ricerca ed intervento, Comitati specifici, chiamandone a far parte soggetti idonei allo scopo o rappresentanti di Enti ed Istituzioni.

Il consiglio con la nomina ne determinerà la composizione e le attribuzioni.

Articolo 11

Il presidente viene nominato nell'atto costitutivo dall'Ordinario della Diocesi di Bergamo e, successivamente, dal consiglio di amministrazione e scelto tra i suoi membri. Il presidente dura in carica quanto il consiglio che lo ha nominato e può essere rieletto. Il presidente può essere revocato dal consiglio di amministrazione a maggioranza per gravi irregolarità commesse nell'amministrazione della Fondazione, nonché per gravi violazioni delle norme del presente statuto.

La deliberazione concernente la revoca del presidente deve essere preceduta dalla notifica al medesimo, almeno quindici giorni prima, di una mozione scritta di sfiducia sottoscritta da almeno tre consiglieri.

Articolo 12

La rappresentanza attiva e passiva della Fondazione avanti ai terzi ed in giudizio e la firma libera per gli atti spettano al presidente.

In caso di giustificata urgenza, nella impossibilità di convocare tempestivamente il consiglio, il presidente può deliberare sugli atti di competenza del consiglio dal quale gli atti stessi verranno ratificati o sanati in apposita seduta da tenersi entro quindici giorni e previa comunicazione scritta delle deliberazioni adottate da inviare al consiglio di amministrazione entro i tre giorni liberi.

Spetta inoltre al presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione;
- convocare e presiedere il consiglio di amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- svolgere funzione propulsiva delle attività del consiglio di amministrazione, regolandone i lavori;
- sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione.

Articolo 13

Il vice presidente viene eletto dal consiglio di amministrazione nella prima seduta d'insediamento.

Il vice presidente, munito di delega rilasciata dal presidente, sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni, inclusa la rappresentanza legale della Fondazione, in caso di assenza o impedimento del presidente stesso.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento; in

tal caso la di lui firma fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 14

Il Direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione nella prima seduta d'insediamento e può essere scelto anche tra persone non appartenenti al consiglio di amministrazione.

Egli collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione, nonché al successivo controllo dei risultati;
- alla stesura ed alla trascrizione dei verbali del consiglio di amministrazione su appositi registri, regolarmente numerati;
- all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con parere consultivo.

Articolo 15

Organo di controllo

La nomina e la revoca per giusta causa dei componenti dell'organo di controllo e di revisione legale dei conti sono effettuate dall'Ordinario Diocesano.

L'organo di controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 - o di altri limiti dettati da normativa di settore, nazionale e/o regionale, ovvero altra fonte equiparata - può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- accerta anche la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di

controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

* * *

Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, ovvero nei casi dettati da normativa di settore, nazionale e/o regionale, ovvero da altra fonte equiparata. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 16

La Fondazione assume come riferimento valoriale e ideale le indicazioni della Diocesi di Bergamo e le linee pastorali indicate dall'Ordinario della Diocesi di Bergamo. Per questo motivo si dota di un Comitato d'indirizzo pastorale - scientifico.

Il Comitato d'indirizzo pastorale - scientifico è presieduto dal Presidente della Caritas o da un presbitero da lui delegato. Esso è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di dodici membri eletti dal consiglio di amministrazione, previa approvazione dell'Ordinario Diocesano, tra esperti dei vari settori, di cui si occupa la Fondazione. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato è un organo consultivo, che formula proposte motivate, inerenti gli scopi e le finalità della Fondazione, al consiglio di amministrazione; svolge funzioni di programmazione di medio termine delle attività della Fondazione ed esprime il proprio parere con valore d'indirizzo etico e pastorale, sui programmi di attività ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione.

Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno e può essere convocato ogniqualvolta il Presidente della Caritas lo ritenga opportuno.

I verbali delle riunioni del Comitato con i relativi pareri sono trascritti in ordine cronologico su appositi registri, copia dei quali è regolarmente trasmessa al consiglio di amministrazione ed all'Ordinario della Diocesi.

Articolo 17

Tutte le cariche possono essere retribuite, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, purché sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 8 del d.lgs. 117/2017 (e sempre in modo da non violare il divieto di distribuzione indiretta degli utili).

Per la prima volta la nomina delle cariche sociali viene effettuata in sede di atto costitutivo.

E' vietato tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o personali di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti, facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'Ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'Ente. Il presente divieto si applica anche ai congiunti, a parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 18

Le modifiche statutarie sono proposte dal consiglio d'amministrazione. Esse vengono approvate dal consiglio di amministrazione della Fondazione con il quorum costitutivo dei tre quarti dei consiglieri e con il deliberativo della maggioranza dei presenti (esprimenti voto favorevole), dopo aver acquisito il parere vincolante da parte dell'Ordinario diocesano.

Per le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, anche ai sensi dell'art. 42-bis c.c., ed in ogni altro caso di Legge, che possono interessare l'ente, occorre il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri, sempre dopo aver acquisito il parere vincolante da parte dell'Ordinario diocesano.

Articolo 19

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Soci, persone fisiche e giuridiche, che si siano distinte nel perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 20

La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla Legge. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, sentito l'Ordinario della Diocesi di Bergamo e previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale; è sempre fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento al d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., e subordinatamente alle norme del codice civile.

Inoltre, l'organo amministrativo può deliberare l'adozione di un eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più di dettaglio.

* * *

Articolo Finale

Disposizione programmatica per la trasmigrazione nel RUNTS

Con verbale assunto in data 27 giugno 2019 per dr. Paolo Divizia, Notaio in Bergamo, repertorio numero 4384 raccolta numero 3447, l'Ente ha deliberato l'adozione dello Statuto "B", con ciò intendendosi lo statuto che disciplinerà in futuro l'attività dell'Ente medesimo, il tutto subordinatamente alla valida iscrizione dell'ente stesso nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10 del D.lgs. 117/2017, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro, come previsto dall'art. 104, comma 2 del D.lgs. 117/2017.

A seguito della trasmigrazione dell'Ente nel RUNTS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., la sezione di riferimento del Registro medesimo sarà quella di cui alla lettera G) "Altri Enti del Terzo Settore".

F.to Vittorio Nozza

F.to PAOLO DIVIZIA - I.s.